

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Servizio 2 – Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Stabilimento Mangimificio sito in Ganci (PA). Voltura riconoscimento da Ditta “RESTIVO FRANCESCO PAOLO” a Ditta “RESTIVO LIRIA”

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*;
- VISTA La Legge Regionale 14 aprile 2009, n.5 *“Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale”*;
- VISTA la Legge 15 febbraio 1963 n. 281 contenente la *“Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”* e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n.123 di attuazione della Direttiva 95/69/CE *che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali*;
- VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 *che stabilisce i requisiti per la produzione e l’igiene dei mangimi, che ha abrogato le direttive 95/69/CE e 98/51/CE*;
- VISTA La Circolare di questo Assessorato del 2 maggio 2006 n.1194 concernente *“Applicazione del Regolamento CE n. 183/2005”*;
- VISTO il D. A n. 8026 del 07/06/2006 con il quale sono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi, le modalità per la conferma degli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del D.L.vo 123/99, nonché le modalità di revoca del numero di registrazione assegnato agli stabilimenti registrati ai sensi del D.L.vo 123/99;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136”* e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.426 del 04/08/2022, con cui è stato istituito l’Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e con cui il Dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;

- VISTO il DA n. 36 del 7 settembre 2022 con cui al dr. Pietro Schembri è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare”;
- VISTO il D.D.G. n. 775 del 24 aprile 2009, con il quale lo stabilimento del settore dei mangimi della ditta “RESTIVO FRANCESCO PAOLO” sito in contrada Riilla snc 90024 Gangi (PA), P.I. n 06999350827, è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del Regolamento CE 183/2005 con l’attribuzione del numero di riconoscimento **αIT000020 PA** ai fini dell’esercizio delle attività di:
“fabbricazione e commercializzazione di mangimi composti utilizzando additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell’allegato IV al Regolamento (CE) 183/2005 art.10 comma 1 lettera c”;
- VISTA la nota prot. n. 114744 del 16 giugno 2022, assunta al protocollo n. 25776 del Dipartimento ASOE in data 14 luglio 2022, con la quale il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ha trasmesso l’istanza della Sig.ra Restivo Liria nata a XXXXXX il XXXXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX, tendente ad ottenere la voltura del provvedimento di riconoscimento, ai sensi Regolamento CE n. 183/2005, dello stabilimento del settore dei mangimi, sito in contrada Riilla snc 90024 Gangi (PA), in precedenza rilasciato alla Ditta RESTIVO FRANCESCO PAOLO, in quanto suo erede;
- VISTO in particolare, il verbale d’ispezione redatto in data 15 marzo 2022, prot. 46029 dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con il quale è stato espresso il parere favorevole all’istanza di voltura;
- VISTA la nota protocollo n. 26354 del 20 luglio 2022 con la quale sono state richieste integrazioni;
- VISTA la nota prot. n. 177814 del 19 settembre 2022, assunta al protocollo n. 32084 del Dipartimento ASOE in data 20 settembre 2022, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha trasmesso le integrazioni richieste;
- VISTA l’email del 1 dicembre 2022, assunta al protocollo n. 900. di questo Ufficio in data 02 dicembre 2022, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione della precedente;
- VISTA la richiesta inoltrata da questo Dipartimento alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 02 dicembre 2022.
- VISTA la comunicazione favorevole del 9 dicembre 2022 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del D.lgs . 159/2011 e s.m.i
- VISTA la documentazione allegata all’istanza e, in particolare, le planimetrie, la relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento, la scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti e la ricevuta del versamento dell’importo relativo alla Tassa di Concessione Governativa per il rilascio del riconoscimento;
- RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla voltura del riconoscimento rilasciato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del Regolamento CE 183/2005, allo stabilimento mangimificio Ditta RESTIVO FRANCESCO PAOLO in favore della Ditta RESTIVO LIRIA;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, il riconoscimento rilasciato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del Regolamento CE 183/2005, allo stabilimento mangimificio **αIT000020PA** della Ditta RESTIVO FRANCESCO PAOLO, sito in contrada Riilla snc 90024 Gangi (PA), P.I. n 06999350827, viene volturato alla Ditta

RESTIVO LIRIA, erede, legale rappresentante la Sig.ra Restivo Liria nata a XXXXXX il XXXXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXX.

Articolo 2

Lo stabilimento mantiene il numero di riconoscimento **αIT000020PA** ai fini dell'esercizio delle attività di:

fabbricazione e commercializzazione di mangimi composti utilizzando additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'allegato IV al Regolamento (CE) 183/2005 art.10 comma 1 lettera c.

Articolo 3

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo se previste devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

L'efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta "RESTIVO LIRIA".

Articolo 5

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e viene inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la notifica alla ditta interessata.

Palermo, 03/01/2023

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
*f.to** *Pietro Schembri*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993

Originali agli atti dell'ufficio